

## **Gli sbocchi professionali dell'informatica giuridica**

GIANLUIGI CIACCI, PAOLO GALDIERI

**SOMMARIO:** Premessa. – 1. Inserire l'insegnamento dell'Informatica giuridica negli studi universitari vuole soddisfare una necessità unicamente teorico-filosofica, oppure si vuole consentire di soddisfare una vera e propria esigenza professionale? – 2. Si può «campare» facendo il «giurista informatico»? – 3. Chi è il «giurista informatico» pensato a livello professionale? – 4. Che cosa fa il «giurista informatico», quale la sua specificità? – 5. Un esempio (e una riflessione) conclusivo.

### **PREMESSA**

Occorre inizialmente procedere a una precisazione relativa all'oggetto del nostro intervento anzi, più correttamente, della nostra testimonianza (non avendo la presunzione di equiparare la «chiacchierata» che stiamo per iniziare, e che vuole semplicemente riportare l'esperienza lavorativa quotidiana di chi scrive, esempio pratico del tema a noi assegnato, alle ben più dotte relazioni che ci hanno preceduto), per meglio determinarne il contenuto: nel trattare di sbocchi professionali legati agli studi di informatica giuridica non si procederà a un mero elenco di figure professionali rese possibili dalla conoscenza della materia, quanto a un esame delle possibilità di lavoro che tale conoscenza permette a un giovane laureato in Giurisprudenza nell'ambito dei settori «tradizionali» di attività dell'operatore del diritto (escludendo il settore universitario, perché al momento non vi sono proprio sbocchi professionali nell'Università per gli esperti dell'Informatica giuridica, o almeno non in maniera istituzionalizzata, problema legato al riconoscimento della materia nei vari ordinamenti degli studi delle varie Facoltà, argomento di discussione nell'odierno incontro dell'Associazione).

Ritenendo poi che nelle tre attività «tipiche» successive agli studi universitari, quelle di magistrato-notaio-avvocato, forse la maggiore possibilità di caratterizzazione professionale grazie all'Informatica giuridica riguarda la professione forense (mentre per le altre due la conoscenza della materia influisce, almeno al momento, essenzialmente sulle modalità di svolgimento della professione stessa, difficilmente configurandosi la figura di un «magistrato informatico» o di un «notaio informatico», quale specialista del settore nelle rispettive realtà, ed essendo invece più probabile incontrare notai o magistrati più o meno «informatizzati», e quindi più o meno efficienti nel proprio lavoro: ma sul punto torneremo oltre), ci concentreremo soprattutto sull'esame della figura dell'avvocato esperto di informatica giuridica: cercando in questo modo di riportare proprio la nostra testimonianza diretta sul punto.

Detto questo, schematicamente anticipiamo che la «chiacchierata» è organizzata in quattro domande, nelle loro risposte e in un esempio conclusivo, base speriamo per procedere a ulteriori riflessioni sul tema del presente incontro.

La prima domanda, che può sembrare polemica, in realtà vuole semplicemente introdurre la seconda.

1. INSERIRE L'INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA GIURIDICA NEGLI STUDI UNIVERSITARI VUOLE SODDISFARE UNA NECESSITÀ UNICAMENTE TEORICO-FILOSOFICA, OPPURE SI VUOLE CONSENTIRE DI SODDISFARE UNA VERA E PROPRIA ESIGENZA PROFESSIONALE?

Domanda che potrebbe essere maggiormente, e a questo punto anche un po' polemicamente, generalizzata estendendosi anche alla *vexata quaestio* se gli studi universitari devono essere ritenuti strumenti per la formazione culturale (e quindi, si badi bene, non per una mera formazione pratica, ma pur sempre culturale) di un professionista, a cui in questo modo viene reso possibile inserirsi quindi con maggiore facilità e successo nel mondo del lavoro (permettendogli dunque di aumentare la propria specificità, e in questo modo la propria competitività), oppure se devono essere considerati quale terreno immutabile e totalmente teorico dello studente, in genere slegato dalla realtà lavorativa, spesso oggetto di spartizioni lottizzate tra potentati di diverso genere: spinoso problema che non costituisce certo il tema del nostro intervento (e che quindi

ignoreremo per proporre la seconda domanda), ma che potrebbe consentire comunque di effettuare una riflessione sul punto che può muovere dal riscontro circa il successo che materie strettamente collegate all'esercizio delle professioni nella realtà globale della società del ventunesimo secolo hanno nell'Università italiana in genere, e nelle Facoltà di giurisprudenza in particolare (si pensi certamente all'Informatica giuridica, ma anche all'apprendimento dell'inglese giuridico, o comunque di una lingua straniera, allo studio di istituti propri di altri ordinamenti, come il *trust* e il *copyright*, ...).

Riflessione che può poi estendersi, comprendendo la valutazione se la nostra materia, una volta incardinata istituzionalmente in un ordinamento degli studi accademico (esercizio al momento di pura fantasia o di un forte ottimismo), apporterebbe un contributo unicamente teorico alla formazione dello studente, oppure gli permetterebbe di aumentare effettivamente le proprie possibilità lavorative.

Da tale riflessione deriva il secondo quesito, che può essere espresso in una formula molto poco accademica.

## 2. SI PUÒ «CAMPARE» FACENDO IL «GIURISTA INFORMATICO»?

Chiedendo perdono per la scarsa scientificità del termine usato, la risposta alla domanda (sempre procedendo con realismo e al momento in cui stiamo svolgendo questa «chiacchierata») è comunque un drastico no! La spiegazione sotto due diversi punti di vista.

Dal primo, no, perché la figura del «giurista informatico» non è conosciuta e/o comunque capita, e quindi di conseguenza: da una parte, non si pensa proprio a chiedere il supporto, in una determinata pratica, dell'esperto in Informatica giuridica (e questo soprattutto perché non si sa che esiste tale professionista, o che esiste per quel determinato aspetto della specifica professione di riferimento, immaginandolo tutt'al più come soggetto capace di fare al massimo ricerche con il computer); dall'altra, perché si pensa che non sia proprio necessario l'esperto quando si ha a che fare con l'elaboratore elettronico con un minimo di pratica (trattandosi di informatica, e sapendo usare lo strumento, si ritiene di poter procedere nel risolvere la specifica questione autonomamente).

Dall'altro punto di vista ancora no perché, nel momento in cui si è poi «scoperti» quali esperti, ed esperti di quel determinato settore, non si «campa» proprio più! Questo perché si viene sommersi dalle richieste di collaborazione, più o meno formali, più o meno formalizzate, più o meno lucrative: e quindi, al di là di ogni ironia, perché la necessità di assistenza nella propria attività da parte di un soggetto in grado, da una parte, di risolvere problemi con la competenza sia dell'informatico che del giurista, ma soprattutto, dall'altra, di porsi come «interfaccia» necessario tra il tecnico e l'operatore del diritto, è oggi fortemente sentita e in continuo sviluppo. Intermediario quindi che rende possibile, cercando e trovando un linguaggio comune ai due soggetti, alle due professionalità, ai due mondi, ottenendone le utilità al massimo grado senza dispersioni dovute alla non comprensione reciproca.

Ma perché riportiamo una difficoltà di conoscenza di questa professionalità, perché abbiamo parlato di essere «scoperti» in quanto giuristi informatici, perché denunciemo un problema di comprensione, nella prassi, di tale figura? Passiamo allora alla terza domanda.

### 3. CHI È IL «GIURISTA INFORMATICO» PENSATO A LIVELLO PROFESSIONALE?

La difficoltà legata alla corretta individuazione della figura in esame è simile a quella che si deve affrontare (e gli interventi di oggi hanno evidenziato quanto complessa possa essere tale operazione) nel procedere alla determinazione concettuale della stessa Informatica giuridica: come in quest'ultima realtà non è semplice delimitare i confini tra le abilità informatiche, l'informatica applicata al diritto e il diritto applicato all'informatica, così per il professionista è difficile distinguere chi usa le nuove tecnologie per fare meglio il proprio lavoro da chi rende o ha reso le nuove tecnologie oggetto del proprio lavoro.

Riportando quanto detto inizialmente, è difficile cioè capire se il magistrato che usa l'elaboratore elettronico per ricercare i precedenti giurisprudenziali, e quindi per scrivere la sentenza, per inviarla in cancelleria attraverso la posta elettronica (magari grazie alle funzionalità rese possibili dal nuovo processo telematico), è per ciò stesso un «giudice informatico», ritenendo tale il magistrato esperto (utilizzatore, ma non solo) delle nuove tecnologie, o più semplicemente un «giudice informatizzato». E lo stesso discorso potrebbe essere fatto per il notaio, o

comunque per l'operatore del diritto (si pensi al cancelliere di un determinato ufficio giudiziario).

Per quanto riguarda l'avvocato il discorso sembrerebbe parzialmente diverso, potendosi questa volta aggiungere agli aspetti connessi all'uso delle nuove tecnologie (l'avvocato informatizzato) anche quelli relativi all'apprendimento delle problematiche giuridiche sollevate dall'uso indifferenziato dell'informatica: e questo in fase di consulenza (adeguare una struttura alla normativa in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003, sia relativamente alle misure di sicurezza tecniche, sia agli aspetti maggiormente giuridici) o in ambiti conflittuali (rappresentare in giudizio la pretesa del proprio cliente in un'azione per inadempimento di un contratto di fornitura di servizi informatici). Con dimensioni lavorative che oggi sono sempre più rilevanti (esistono infatti sempre più studi legali in cui il 100 % delle pratiche ha a oggetto le nuove tecnologie).

Ma allora il *discrimen* tra l'esperto e l'utente, tra il «giurista informatico» e il «giurista informatizzato», riguarda la presenza o meno della conoscenza specializzata degli aspetti del diritto dell'informatica? La risposta a questa domanda probabilmente potrà essere data proprio grazie alle riflessioni svolte, magari anche in seguito all'incontro di oggi, sulla materia dell'informatica giuridica in sé (certo è che se non la conoscenza esclusiva nel diritto dell'informatica, è corretto ritenere «giurista informatico» chi conosce entrambi gli aspetti della materia e utilizza tale conoscenza nello svolgimento della propria professione: professione che poi non sarà necessariamente quella di consulente che coadiuva il lavoro del giurista tradizionale, ma anche quella autonoma di esperto di informatica giuridica), mentre per quello che riguarda il problema dei suoi sbocchi professionali vediamo ora, con il prossimo quesito, di muovere dall'esame di che cosa fa il giurista informatico, di quale siano le specificità della figura, almeno per la nostra esperienza.

#### 4. CHE COSA FA IL «GIURISTA INFORMATICO», QUALE LA SUA SPECIFICITÀ?

Gli aspetti indicati poc'anzi, cioè la conoscenza culturale e l'uso delle nuove tecnologie da una parte, la conoscenza dei problemi giuridici sollevati dalla loro applicazione in ogni campo dell'agire umano dall'altra, certamente devono essere entrambi presenti nelle competenze del «giuri-

sta informatico»: e tale affermazione si può ritenere valida a prescindere dall'approfondimento quantitativo di questa presenza, mentre più rilevante è il risultato che essa permette di raggiungere.

Infatti, la familiarità di questo professionista con l'utilizzo dell'informatica e con le problematiche connesse a tale utilizzo gli permettono di svolgere un'attività per certi aspetti nuova, o comunque più aperta verso l'interazione anche con altre professionalità. A tale proposito tradizionalmente si pensa al giurista informatico come capace di colloquiare con i tecnici e di farsi capire dai giuristi: quasi un «interfaccia» tra due mondi che fino alla sua nascita non riuscivano a comprendersi, con diverse conseguenze negative. Ma volendo approfondire meglio l'argomento, e quindi in questo modo rispondere al quarto quesito proposto, occorre ancor prima interrogarsi se abbia senso parlare di «giurista informatico».

A tal riguardo si presentano in primo luogo le stesse obiezioni da più parte sollevate in ordine alla disciplina stessa dell'Informatica giuridica ovvero in relazione al suo contenuto e alla sua pretesa autonomia. Quanto al primo punto, come noto, tra gli stessi cultori della materia non vi è pieno accordo sull'oggetto di tale materia. Per alcuni l'Informatica giuridica dovrebbe occuparsi esclusivamente delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione nei settori di interesse giuridico, per altri l'aspetto dominante sarebbe quello incentrato sullo studio delle norme «informatiche», per altri ancora l'Informatica giuridica comprenderebbe, con pari dignità, entrambi gli approfondimenti. Quanto al secondo punto rileva come dall'esterno, fuori dalla cerchia degli informatici giuridici, si sottolinei come l'informatica sia un mezzo e non un contenuto, con la conseguenza che qualsiasi pretesa autonomia sarebbe «fuori luogo», trattandosi di una disciplina priva di specificità.

Trasportando tali obiezioni sul terreno dei contenuti dell'attività del giurista informatico si è portati ad affermare che l'informatico giuridico *strictu sensu*, ovvero quello che studia le applicazioni delle tecnologie in ambito giuridico, non possa essere considerato giurista vero e proprio non avendo a che fare, se non in modo marginale, con le norme. Parimenti laddove si ammette che l'informatico giuridico sia anche un conoscitore delle norme, si finisce con il negargli una specificità atteso che ciascun gruppo di norme si lega naturalmente alla branca di appartenenza. Chi ad esempio si occupa di reati informatici altro non sarebbe che

un penalista che affronta anche delitti a contenuto tecnologico, così come la contrattualistica informatica ben può essere trattata da un civilista, magari previa veloce «infiltratura» di alcune nozioni tecniche.

Senza entrare nel merito delle singole obiezioni, legittime come tutte le obiezioni in qualche modo argomentate, non può, tuttavia, farsi a meno di considerare alcuni dati obiettivi, la cui analisi può condurre a conclusioni diametralmente opposte.

Il primo dato è che negli ultimi dieci anni sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi aventi specificatamente a oggetto l'uso lecito o illecito delle tecnologie dell'informazione. Si tratta di provvedimenti che, pur inserendosi sistematicamente nella branca di appartenenza (civile, penale, amministrativo), si caratterizzano per i contesti che regolamentano e per il linguaggio che utilizzano. *Tante norme e quindi necessità di conoscenza e approfondimento dei contenuti delle stesse.*

Il secondo dato è proprio quello linguistico. Le nuove disposizioni, infatti, introducono nel lessico del giurista termini «tecnici» sino a poco tempo fa fuori dal mondo giuridico e conosciuti solo nell'ambito degli informatici. Pensiamo alle disposizioni che contemplano termini quali: «misure di sicurezza», «sistemi informatici e telematici», «parole chiave», ecc. Linguaggio tecnico, ma piegato a esigenze giuridiche. *Il corretto significato della disposizione di legge può essere, quindi, compreso dal giurista e non certo dall'informatico.*

Terzo dato, forse il più importante, è che le tecnologie non incidono solo sulle modalità di comportamento, ma anche sul modo di pensare l'azione. La cultura informatica non è composta esclusivamente dalla conoscenza di nozioni tecniche, ma soprattutto dalla capacità di comprensione della mentalità di chi agisce in determinati ambiti.

Quarto dato è che le tecnologie introducono nuovi problemi di carattere giuridico la cui soluzione non dipende solo dall'esistenza delle norme, ma dalla corretta interpretazione del contesto cui le norme sono chiamate a operare.

Pensiamo all'ipotesi di diffamazione commessa via Internet che pur chiamando in causa una norma penale non informatica, art. 595 c.p., pone questioni peculiari legati al mezzo utilizzato, es. l'individuazione del luogo del commesso reato e la possibilità di «oscurare» il sito collocato in altro Paese.

Di fronte a un'ampia legislazione avente a oggetto l'informatica la cui comprensione impone conoscenze specifiche di linguaggio, di contesto, di cultura e di mentalità, può allora immaginarsi la necessità di una figura di giurista diversa da quella cui siamo abituati.

Il giurista informatico può quindi trovare una sua collocazione non solo teorica, ma operativa laddove sia effettivamente in grado di soddisfare quelle conoscenze appena indicate. Soggetto che al pari dei suoi «colleghi» è in primo luogo un giurista, e quindi non un tecnico o un informatico; ma che a differenza del giurista «tradizionale», ha conoscenze specifiche del mondo dell'informatica, mondo costituito non solo da comportamenti, ma anche da mentalità e pensiero.

Un esempio potrà forse rendere più chiara tale asserzione. Prendiamo il caso di due penalisti, uno dei quali con specifiche competenze informatiche, che devono affrontare un processo avente a oggetto un reato informatico, ovvero un accesso abusivo all'interno di un sistema informatico altrui realizzato attraverso Internet, reato a seguito del quale si è realizzato un danno di rilevante entità per l'azienda colpita, costretta quindi a licenziare un certo numero di dipendenti per far fronte ai costi imprevisi.

La condotta del penalista «generico» sarà inevitabilmente posta in essere secondo le regole generali di una difesa penale: studio della norma contestata, ricerca di prove a discarico, ricerca di argomenti formali per contestare la perquisizione e sequestro subito dal proprio assistito, nonché predisposizione di una consulenza tecnica, rispetto al quale il legale porrà un vero e proprio atto di fede, non avendo conoscenze per proporre ulteriori quesiti o approfondimenti diversi da quelli «canonici».

Il penalista informatico, viceversa, potrà fare la differenza in diversi momenti della sua difesa.

In primo luogo nella scelta del consulente, ben sapendo che anche nel mondo dell'informatica esistono varie branche di competenza, opererà non per l'informatico «generico», ma per quello che ha peculiari competenze in ordine al determinato e individuato sistema colpito.

In ordine al reperimento della prova, lo stesso avrà possibilità di contrastare con cognizione di causa determinate acquisizioni probatorie, ad esempio il sequestro di componenti del computer o le modalità di prelievo dei dati, in virtù del fatto che a differenza del suo collega è

«padrone» della cosiddetta *computer forensic*, vera e propria scienza ancora conosciuta da pochi, ma fondamentale per la comprensione di alcune problematiche connesse all'accertamento del reato.

In relazione al danno di rilevante entità contestato e all'eventuale aggravamento di pena dovuto alla contestazione di aver agito «per futili motivi», il penalista informatico potrà poi intraprendere strade argomentative non percorribili dal penalista «generico». Potrebbe ad esempio, partendo dagli studi vittimologici che affermano minori freni inibitori nel soggetto agente che non vede la vittima, creandone dunque un'astrazione simbolica, sostenere che nel caso di specie l'astrazione della vittima, che lo ha portato a delinquere, non è frutto di un suo processo mentale, ma conseguenza del fatto che le tecnologie consentendo di agire a distanza, non fanno vedere il soggetto passivo del reato, e quindi le conseguenze del proprio agire.

Ovviamente questo esempio volutamente sintetico serve solo a evidenziare possibili divergenze di agire cui, talvolta, potrebbero essere riconducibili risultati differenti per la difesa.

Partendo allora dal convincimento che esista uno specifico del giurista informatico, e quindi spazio per una sua distinzione dal modello di giurista «classico», è tuttavia possibile immaginare due tipi di giurista informatico.

Il primo è quello che affonda le sue conoscenze in una particolare branca del diritto, completandole con conoscenze peculiari al mondo delle tecnologie, ad esempio il civilista informatico, il penalista informatico, ecc. Il secondo è quello che ha come base di conoscenza il rapporto fra tecnologie e diritto in senso ampio, e che è quindi in grado di fornire consulenza e assistenza in qualsiasi settore dell'ordinamento giuridico, civile, penale, amministrativo.

Ciò posto si deve poi rilevare come l'esperienza sul campo insegna che attualmente, nonostante il sempre maggiore ricorso a giovani avvocati per trattare controversie legate alle nuove tecnologie, il giurista informatico sia più ricercato dai colleghi con competenze generali, che direttamente dal cliente. Tale stato di cose sta, quindi, a dimostrare che i primi ad accorgersi che di fronte a determinati casi servano specifiche competenze sono proprio i giuristi «tradizionali», e tra essi, talvolta, proprio quelli che negano la necessità di una nuova figura quale quella del giurista informatico.

## 5. UN ESEMPIO (E UNA RIFLESSIONE) CONCLUSIVO

Allora ci si permetta di concludere la nostra «chiacchierata» con un esempio, che speriamo consenta di far capire, forse in maniera maggiore di un mero elenco di attività lavorative da essa rese possibili (che abbiamo immediatamente chiarito non essere contenuto della nostra relazione), quanto oggi sia necessaria questa figura professionale.

Ci riferiamo all'impatto che ha avuto l'applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Codice per la protezione dei dati personali (comunemente, e non correttamente, indicato quale *Codice della privacy*), sull'avvocato, e quindi su un giurista che dovrebbe conoscere, o comunque essere in grado di capire, le norme di legge: infatti anche tale soggetto, nell'esercizio della sua attività, pone in essere trattamenti di informazioni relative all'individuo, e quindi ne deve rispettare gli obblighi. Tranne che, tale soggetto forse in maniera più evidente rispetto ad altre categorie, ha costantemente osteggiato l'attuazione dell'indicata disciplina nella sua professione (beneficiando comunque dei continui rinvii dell'applicazione di alcuni suoi aspetti, come ad esempio le nuove misure di sicurezza): tanto da presentare, attraverso i propri rappresentanti, diverse proposte di legge nella legislatura che si sta chiudendo finalizzate a escludere la categoria degli avvocati dall'obbligo di osservare, totalmente, il Codice per la protezione dei dati personali (si veda in particolare i disegni n. S3039, C5395, C6069). E questo basando la propria tesi sul fatto che l'avvocato già per dovere professionale, per ragioni deontologiche, per ... DNA, tutela la riservatezza dei suoi clienti a prescindere, e meglio, da qualsiasi legge sulla *privacy*!

Ma sarebbe bastata semplicemente una lettura più attenta del testo normativo per fargli scoprire che il d.lgs. 196/2003 riguarda anche la riservatezza, ma più in generale il diritto alla protezione dei propri dati personali (anche se non riservati). E una volta accertata la sfera di applicazione, e quindi individuati quali adempimenti avrebbe dovuto porre in essere per rispettare la sua disciplina, ed evitare le pesanti sanzioni amministrative e/o penali nei casi di inadempimento, la conoscenza dell'informatica giuridica (e quindi la possibilità di comprendere non solo la *ratio* della normativa, ma anche le singole misure di sicurezza da adottare, e gli altri suoi aspetti specifici) lo avrebbe potuto fare adeguare in maniera più consapevole e attenta, evitando inutili spese di consulenza da parte di società di

informatica (consulenze spesso dannose in quanto poste in essere da tecnici senza alcuna conoscenza del diritto), e soprattutto evitando di recarsi alla posta a fare inutili file per dare data certa al D.P.S., adempimento tra l'altro non richiesto in alcuna norma del d.lgs. 196/2003!

E allora siamo proprio sicuri che non sia necessaria una cultura di informatica, di informatica giuridica, per il giurista in genere, e quindi anche in tutti gli sbocchi professionali tradizionali?